



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 8415
Uff. II

Cagliari, 4.6.2004

Ai Dirigenti responsabili dei CSA di
CAGLIARI
NUORO
ORISTANO
SASSARI

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della regione
LORO SEDI

Oggetto: Organizzazione del servizio di sostegno agli alunni disabili.

L'integrazione degli alunni disabili, oltre all'attenzione che richiede negli aspetti didattici ed educativi, riveste una particolare complessità nei momenti gestionali ed estrema delicatezza nei processi organizzativi.

E' necessario tener conto, da un lato, della presenza nel nostro ordinamento di organici provinciali degli insegnanti di sostegno all'interno di una dotazione regionale predeterminata a livello centrale, che richiedono una calibrata ed oculata utilizzazione delle risorse professionali, delle strutture e degli ambienti.

E', altresì, importante mettere le premesse perché la scuola dell'autonomia, anche nel processo di integrazione degli alunni disabili, possa effettivamente rappresentare lo snodo, il riferimento per tutti gli altri soggetti interessati che operano nel territorio di appartenenza.

Si vuole, pertanto, fissare criteri e regole omogenee per l'intera regione, dirette agli operatori dei CSA e ai dirigenti scolastici, mirate alla migliore organizzazione del servizio di sostegno a favore degli alunni disabili e a creare un sistema omogeneo di valutazione delle esigenze di integrazione e di gestione delle risorse, senza peraltro disconoscere le peculiarità dei diversi territori.

E' appena il caso di evidenziare il particolare ed impegnativo ruolo che, anche alla luce delle profonde innovazioni introdotte dalla legge 53 e dai decreti legislativi di applicazione deve assumere il dirigente scolastico nel condurre e curare tutte le azioni riferite all'integrazione scolastica, e precisamente:

- predisporre la struttura scolastica per l'accoglienza degli alunni in condizione di disabilità;
- verificare la predisposizione dell'aula e della classe all'accoglienza del disabile;
- curare la presa in carico del progetto globale di vita dell'alunno in situazione di disabilità da parte di tutta la scuola;
- assicurare un proficuo rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia; tra scuola e ASL; tra scuola ed Ente locale;
- assicurarsi del reale coinvolgimento dell'insegnante di sostegno nella classe;
- adoperarsi perché vengano assicurate le figure di supporto e di assistenza anche fisica.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

Come noto, il procedimento attraverso il quale si perviene alla individuazione degli strumenti e alla determinazione delle risorse necessari per assicurare il diritto all'integrazione degli alunni disabili nell'ambito dell'istituzione scolastica ha visto, negli ultimi anni, l'introduzione di decisive innovazioni.

In particolare la legge 449/97 (legge finanziaria per il 1998) stabilisce, fra gli altri, i seguenti principi:

- fissa la dotazione organica degli insegnanti di sostegno nella misura di un docente ogni 138 alunni complessivamente frequentanti le scuole della provincia;
- prevede la possibilità di adottare, da parte dei dirigenti scolastici, progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione nelle classi e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolare forme di handicap;
- assicura l'integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo e alla gravità della disabilità, con il ricorso alle forme di flessibilità organizzativa e funzionale consentite nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche;
- considera l'insegnante di sostegno una risorsa per la classe e per la scuola affidando la responsabilità complessiva dell'integrazione all'intero consiglio di classe.

Come si specificherà più ampiamente avanti, il D.I. n. 331 del 24.7.1998, nel dare attuazione ai principi sopra richiamati, ha segnato il passaggio da una gestione meramente aritmetica della determinazione delle dotazioni organiche dei docenti di sostegno ad una fondata su una complessiva valutazione delle situazioni consentendo di differenziare gli strumenti in base non solo al numero delle certificazioni e alla gravità della disabilità, ma anche e soprattutto alle effettive condizioni di ciascuna istituzione scolastica in considerazione delle risorse di cui esse dispongono, delle situazioni di fatto delle classi, delle competenze degli insegnanti, degli apporti assicurati dagli enti locali e così via.

Al fine di pervenire a quell'obiettivo di omogeneizzazione di comportamenti di cui si è detto in premessa, sia con riguardo alle diverse province che alle istituzioni scolastiche, e nel ripercorrere i momenti più rilevanti del procedimento che coinvolge diversi soggetti ciascuno con una propria precisa competenza, si impartiscono le seguenti direttive ed indicazioni.

Individuazione degli alunni disabili e documentazione.

1. Individuazione e certificazione

Come noto, il procedimento di individuazione degli alunni come portatori di handicap, ai fini della garanzia del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, è disciplinato dalle norme della L. 104/92 e dal D.P.R. 24 febbraio 1994.

In particolare l'art. 2 del citato D.P.R. prevede che all'individuazione dell'alunno come portatore di handicap provvede lo specialista, ovvero lo psicologo, in servizio presso le ASL o in regime di convenzione con le medesime.

All'individuazione dovrà fare seguito la certificazione prevista dall'art. 3 della L. 104/92.

A questo proposito si richiama l'attenzione dei Dirigenti dei C.S.A. sull'importanza di verificare la regolarità delle certificazioni ed in particolare della provenienza esclusivamente dai soggetti individuati dalle disposizioni sopra richiamate.

In caso di certificazioni non rispondenti ai requisiti normativi gli stessi Dirigenti avranno cura di chiedere le opportune regolarizzazioni.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

2. Diagnosi funzionale

Alla certificazione di cui al punto precedente segue la diagnosi funzionale prevista dalla L. 104/92, redatta dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3 del citato D.P.R. 24.2.1994 e nella quale sono descritte analiticamente la compromissione funzionale e lo stato psicofisico dell'alunno disabile.

La diagnosi funzionale si articola nell'anamnesi fisiologica e patologica del soggetto e nella diagnosi clinica.

Si vuole sottolineare l'importanza che il documento in questione riveste in vista della predisposizione degli strumenti diretti all'attuazione del diritto all'educazione e all'integrazione dell'alunno disabile.

La diagnosi funzionale, infatti, essendo finalizzata al recupero del soggetto disabile, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in tutti gli aspetti della personalità.

3. Profilo dinamico funzionale

Il profilo dinamico funzionale (art. 4 del D.P.R. più volte citato) è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno disabile dimostra di possedere nei tempi brevi e nei tempi medi.

Il profilo dinamico funzionale è redatto dall'unità multidisciplinare di cui al punto precedente, integrata dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola i quali riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

4. Piano educativo individualizzato.

Nell'ambito della documentazione prevista dalla normativa, particolare importanza assume il Piano educativo individualizzato, che è l'atto nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed

equilibrati fra di loro, predisposti per l'alunno disabile in un determinato periodo di tempo, ai fini del diritto all'educazione e all'istruzione.

Dal P.E.I. dovranno, pertanto, risultare i bisogni formativi dell'alunno, le strategie attivate per svilupparne le potenzialità, le modalità di verifica degli obiettivi.

Il P.E.I. dovrà essere redatto, congiuntamente, dagli operatori sanitari individuati dalla A.S.L. e dai docenti curricolari e di sostegno, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà sull'alunno.

Detti soggetti propongono, sulla base delle loro conoscenze/competenze e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno disabile.

Su questo punto si sottolinea l'esigenza che alla redazione del documento partecipino tutte le componenti previste dalle disposizioni citate. In particolare le istituzioni scolastiche dovranno assicurare l'intervento dell'intero corpo docente della classe nonché il coinvolgimento dei genitori nei confronti dei quali i Dirigenti scolastici dovranno fare opera di adeguata sensibilizzazione.

La sintesi delle proposte porta alla redazione del piano educativo correlato, da un lato alle disabilità dell'alunno e alle conseguenti difficoltà, dall'altro alle potenzialità disponibili.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

Il P.E.I. deve essere, quindi, sottoposto a verifiche periodiche e, se occorre, anche straordinarie.

Ripartizione e assegnazione dei posti di sostegno

Il procedimento di attribuzione dell'organico di sostegno consta di diverse fasi e vede l'intervento di diversi soggetti.

Si fa presente, innanzitutto, che la dotazione organica dei docenti di sostegno è fissata annualmente dal MIUR che assegna le relative risorse a ciascun Ufficio Scolastico Regionale

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei Dirigenti dei CSA sulla necessità di procedere alla determinazione degli organici delle singole istituzioni scolastiche nel rispetto dei contingenti provinciali assegnati da questa Direzione generale a ciascuna provincia.

1. Ripartizione della dotazione provinciale fra i diversi gradi di scuole.

Il D.I. n. 331 del 24.7.1998 disciplina, all'art. 37, il procedimento in parola indicando i seguenti elementi e criteri.

- a) Percentuale di alunni disabili per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale degli alunni nella medesima situazione e al totale di tutti gli alunni del medesimo grado;
- b) Durata media del tempo scolastico in rapporto ai diversi gradi di scuola e numerosità degli alunni per classe, plesso o sede staccata e istituto nei diversi gradi di scuola;
- c) Posti attualmente coperti da docenti di ruolo in ciascun grado di scuola;
- d) Andamento della presenza di alunni disabili nell'ultimo triennio scolastico nei diversi gradi di scuola;

2. Assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche.

La fase dell'assegnazione dei posti di sostegno alle singole istituzioni scolastiche assume particolare importanza, considerata la delicatezza degli interessi che vengono in considerazione.

La determinazione della dotazione organica da assegnare a ciascuna scuola sarà effettuata dai Dirigenti dei C.S.A sulla base delle proposte del gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione scolastica (GLH) secondo i seguenti criteri.

Acquisita la documentazione indicata ed accertatane la conformità alle disposizioni vigenti, i suddetti Dirigenti procederanno, secondo le indicazioni fornite dall'art. 41 del D.I. 331/98, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) delle risultanze della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale;
- b) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola, dal quale devono risultare: i bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di handicap; le strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorse complessive della scuola; le modalità di verifica degli obiettivi individuali per il progetto di integrazione e di vita;
- c) dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo alla durata del tempo scolastico e alle attività programmate per la classe in cui è inserito l'alunno disabile;



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

Ferma restando la necessità di garantire il diritto di ciascun alunno disabile all'istruzione e all'integrazione, i Dirigenti dei C.S.A terranno in particolare considerazione i seguenti elementi.

- Gravità dei casi in relazione alle potenzialità di recupero risultanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale.
- In linea con l'esigenza posta dal D.I. 331/98 di attuare interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità, si dovrà prestare particolare attenzione ai primi anni dell'età evolutiva (scuola dell'infanzia e primo anno della scuola primaria) in cui maggiori sono le potenzialità di recupero.
- In presenza di più alunni disabili, non dovrà prevedersi l'assegnazione di più docenti alla stessa classe.
- Per le scuole superiori la presenza di più docenti di sostegno nella stessa classe potrà avere luogo quando ciò sia richiesto dalla presenza di alunni disabili con bisogni educativi riconducibili ad aree disciplinari diverse. In quest'ultimo caso, considerato che il docente di sostegno è destinato alla classe e non già esclusivamente all'alunno disabile, si dovrà evitare l'assegnazione di un monte ore complessivo superiore a 18 ore.
- L'attribuzione delle aree disciplinari dovrà avvenire sulla base dei reali bisogni formativi di ciascun alunno, segnalati dai competenti dirigenti scolastici.
- Si dovrà inoltre tener conto delle esigenze di continuità educativa e didattica, previa attenta verifica e valutazione, avendo cura di evitare l'assegnazione automatica, di anno in anno, della medesima entità di sostegno attribuito nel primo anno di scolarizzazione.

Da quanto detto sopra si evince chiaramente che per la gestione delle risorse in vista dell'attuazione del diritto all'istruzione e all'integrazione degli alunni disabili, si deve passare da una logica puramente aritmetica – tanti alunni disabili tanti docenti di sostegno – ad una fondata su una visione complessiva della situazione, differenziando le soluzioni non più soltanto in base al numero delle certificazioni e alla gravità della disabilità, ma anche e soprattutto alle risorse complessive presenti nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica.

Deve, infatti considerarsi ormai superata l'idea del docente di sostegno quale unica risposta che la scuola può dare per la realizzazione delle esigenze degli alunni disabili.

E' questo l'orientamento espresso dal MIUR che prevede iniziative di formazione nel settore a favore dell'intero corpo docente, in linea con il principio per cui l'insegnante di sostegno è una risorsa assegnata all'istituzione scolastica e non al singolo alunno.

Costituzione delle classi.

La materia è disciplinata dal D.M. 141 del 3.6.1999, che stabilisce i seguenti criteri.

1. Le classi che accolgono alunni disabili non possono superare il limite di 25 alunni.
2. La costituzione di classi con un numero inferiore di alunni potrà avvenire, previa valutazione della gravità delle condizioni soggettive dell'alunno, solo in presenza delle seguenti condizioni: richiesta motivata del dirigente scolastico; esistenza di un piano educativo che individui le esigenze formative dell'alunno e le strategie e metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché dal restante personale della scuola. Si dovrà, inoltre, tenere conto delle condizioni organizzative di ciascuna istituzione scolastica e delle risorse professionali disponibili.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

3. La presenza di più alunni disabili nella stessa classe è ammessa solo in caso di handicap lievi e, nelle classi iniziali, con non più di 20 iscritti. Le classi intermedie potranno essere costituite anche con più di 20 alunni, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità didattica di tutti gli alunni delle stesse classi.

Si sottolinea, infine, che il D.M. 141/99, citato, stabilisce che la formazione delle classi in applicazione dei criteri sopra richiamati non potrà, in ogni caso, portare al superamento della dotazione organica del personale docente attribuita a ciascuna provincia.

Gestione dei posti di sostegno nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Considerato che l'istituzione scolastica è il luogo privilegiato dell'attuazione del diritto all'educazione e all'integrazione degli alunni disabili, risulta particolarmente importante fare in modo che tutti i soggetti coinvolti nel suo ambito svolgano i compiti e le funzioni loro attribuiti dall'ordinamento.

Innanzitutto è necessario che in ciascuna scuola funzioni il Gruppo di studio e di lavoro previsto dall'art. 15 della l. 104/92 e dal D.M. 122/94 che si compone di docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti.

Il Gruppo è costituito a cura del Dirigente scolastico, sentiti il consiglio di circolo o d'istituto ed il collegio dei docenti, ed esercita funzioni di proposta e di collaborazione alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

Considerata l'importanza dei compiti assegnati dalle disposizioni richiamate a detto organismo, si invitano i Dirigenti scolastici a curarne l'effettivo funzionamento valorizzandone il ruolo di supporto, nel concorso alla piena integrazione degli alunni disabili.

E', inoltre, importante sottolineare che il docente di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, interclasse, di sezione, di classe e dei collegi dei docenti, nonché a pieno titolo, alle operazioni di valutazione, con diritto di voto, per tutti gli alunni della classe.

D'altra parte, pur non disconoscendo l'importanza della figura dell'insegnante di sostegno per il recupero e l'integrazione del bambino, non si deve trascurare il ruolo delle altre componenti presenti nella scuola ed in particolare del gruppo di docenti assegnato alla classe.

All'Istituzione scolastica nel suo complesso, anche nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento vigente, è infatti affidato il compito di adottare tutte le misure e gli interventi più idonei a garantire l'integrazione scolastica dell'alunno portatore di handicap.

Verifica delle situazioni

Al fine di adeguare gli interventi a favore degli alunni disabili nel corso del tempo, occorre approntare i necessari strumenti di verifica dei progressi fatti dagli stessi alunni e delle modalità adottate dalla scuola per l'attuazione del diritto all'educazione e all'integrazione.

A tale scopo questa Direzione Generale ha elaborato una scheda nella quale, per ciascun alunno disabile della scuola, è riassunto il percorso seguito nel corso dell'anno scolastico in corso.

Detta scheda dovrà essere compilata da ciascun Dirigente scolastico e trasmessa al C.S.A. territorialmente competente entro il 20 giugno p.v.

Costituzione dei posti in deroga



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

La legge 449/97 prevede la possibilità di costituire posti di sostegno in deroga rispetto al contingente fissato annualmente dal MIUR.

In proposito, si fa presente che detta procedura riveste carattere eccezionale e può essere attivata solo in presenza di handicap particolarmente gravi e nelle ipotesi in cui le risorse presenti nella scuola, nonostante il ricorso a tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e funzionale consentiti nell'ambito dell'autonomia scolastica, non permettano di garantire il diritto all'integrazione e all'istruzione dell'alunno disabile.

I Dirigenti scolastici, pertanto, proporranno ai CSA l'istituzione di eventuali posti in aggiunta a quelli già assegnati in organico di diritto, evidenziandone l'inderogabile necessità in rapporto alla situazione concreta presente nell'ambito dell'Istituzione scolastica.

I Dirigenti dei CSA, coadiuvati dai competenti gruppi di lavoro, vaglieranno le proposte provenienti dalle scuole anche offrendo collaborazione e supporto al fine della individuazione delle soluzioni più efficaci.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Armando Pietrella)
